DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI

Art. 5

Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta sulle assicurazioni

Il primo comma dell'articolo 9, concernente l'obbligo di denuncia e versamento dell'imposta da parte degli assicuratori, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come sostituito dall'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' sostituito dal seguente: "Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, salvo per quelli relativi al mese di novembre che debbono essere versati entro il 20 dicembre successivo. I versamenti cosi' effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al quarto comma.".

Versione in vigore dal 30 settembre 1997, non più in vigore dal 30 novembre 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni tributarie urgenti
Estremi	Decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-tributarie-urgenti-1997/art-5-disposizioni-in-materia-di-versamenti-dell-imposta-sulle-assicurazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it